



**COMUNE DI  
SAN ZENONE AL LAMBRO**

**REGOLAMENTO DI  
POLIZIA URBANA**

# **INDICE**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Oggetto e applicazione
- Articolo 3 Definizioni
- Articolo 4 Concessioni, autorizzazioni, nulla-osta, permessi, licenze
- Articolo 5 Vigilanza
- Articolo 6 Sanzioni
- Articolo 7 Ottemperanza

## **TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

### **SEZIONE I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

- Articolo 8 Comportamenti vietati
- Articolo 9 Altre attività vietate
- Articolo 10 Sostanze esplosive, infiammabili e combustibili
- Articolo 11 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili
- Articolo 12 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Articolo 13 Sosta dei nomadi e roulottes
- Articolo 14 Nettezza del suolo e dell'abitato
- Articolo 15 Rifiuti
- Articolo 16 Sgombero neve

### **SEZIONE II**

#### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

- Articolo 17 Manutenzione delle facciate degli edifici
- Articolo 18 Tende su facciate di edifici

### **SEZIONE III**

#### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

- Articolo 19 Divieti
- Articolo 20 Disposizioni sul verde privato

## **TITOLO III**

### **OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

#### **SEZIONE I**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 21 Disposizioni generali

#### **SEZIONE II**

##### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE**

- Articolo 22 Occupazioni per manifestazioni e/o spettacoli viaggianti
- Articolo 23 Occupazioni con elementi di arredo
- Articolo 24 Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Articolo 25 Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Articolo 26 Occupazioni per traslochi

- Articolo 27 Occupazioni del soprassuolo
- Articolo 28 Occupazioni di altra natura
- Articolo 29 Occupazioni per comizi e raccolta di firme

**SEZIONE III**  
**DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI**

- Articolo 30 Occupazioni da parte di esercizi pubblici di somministrazione
- Articolo 31 Occupazioni per temporanea esposizione
- Articolo 32 Occupazioni per esposizione di merci
- Articolo 33 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali
- Articolo 34 Commercio in forma itinerante
- Articolo 35 Mestieri girovaghi

**TITOLO IV**  
**SULLE ACQUE INTERNE**

- Articolo 36 Balneazione

**TITOLO V**  
**TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

- Articolo 37 Disposizioni generali
- Articolo 38 Lavoro notturno
- Articolo 39 Spettacoli e trattenimenti
- Articolo 40 Circoli privati
- Articolo 41 Abitazioni private
- Articolo 42 Strumenti musicali
- Articolo 43 Dispositivi acustici antifurto
- Articolo 44 Pubblicità fonica

**TITOLO VI**  
**MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

- Articolo 45 Tutela degli animali domestici
- Articolo 46 Protezione della fauna selvatica
- Articolo 47 Divieti specifici
- Articolo 48 Animali molesti
- Articolo 49 Mantenimento dei cani
- Articolo 50 Animali liberi

**TITOLI VII**  
**NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI**  
**E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI**

- Articolo 51 Servizi igienici
- Articolo 52 Amministrazione dei condomini
- Articolo 53 Utilizzo case dell'acqua

**TITOLO VIII**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Articolo 54 Disposizioni transitorie
- Articolo 55 Abrogazioni

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 FINALITÀ

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

### Articolo 2 OGGETTO E APPLICAZIONE

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) acque interne;
- d) quiete pubblica e privata;
- e) protezione e tutela degli animali;
- f) esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche verbali, dati dai funzionari comunali e dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nonché dai funzionari della ASL, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### Articolo 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.

3. Per utilizzo di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzo dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione, autorizzazione, nullatosta, permesso, licenza.

### Articolo 4 CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, NULLA-OSTA, PERMESSI, LICENZE

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione o autorizzazione o nulla-osta o permesso o licenza, questa deve essere richiesta con istanza indirizzata al Sindaco.

2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione che, in relazione all'attività che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare l'atto richiesto, determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione o nulla-osta o permesso o licenza, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione o nulla-osta o permesso o licenza, il responsabile del procedimento può richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione o nulla-osta o permesso o licenza deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta, entro i termini previsti dalla vigente normativa.
5. Le concessioni, autorizzazioni, nulla-osta, permessi, licenze hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o autorizzazione o nulla-osta o permesso o licenza.
6. Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato in forma scritta, le concessioni, autorizzazioni, nulla-osta, permessi e licenze che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.
7. Le concessioni, autorizzazioni, nulla-osta, permessi, licenze rilasciate in base al presente regolamento, saranno rilasciate per iscritto ed accordate:
  - a) personalmente al destinatario del provvedimento;
  - b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
  - c) con obbligo del concessionario destinatario del provvedimento di riparare tutti i danni derivanti da opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data.

## **Articolo 5 VIGILANZA**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari pubblici comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, a funzionari della ASL, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e ove consentito dalla legge da personale di altri Enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizione del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

## **Articolo 6 SANZIONI**

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare il ripristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 2671, l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.
5. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
6. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
7. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione o nulla-osta o permesso o licenza, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

### **Articolo 7 OTTEMPERANZA**

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti comunali devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento. Nel caso il provvedimento non preveda tale termine, i termini sono quelli previsti dalla legge e decorrono dalla data della loro notificazione o pubblicazione ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

## **TITOLO II – SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO**

### **SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

#### **Articolo 8 COMPORTAMENTI VIETATI**

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
  - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
  - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
  - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
  - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini in modo improprio;
- h) lanciare volantini o simili e apporre volantini o simili su auto;
- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio personale;
- l) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, se si reca intralcio e disturbo ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- o) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- p) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
- q) accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi (salvo l'esecuzione di lavori e l'utilizzo di barbecues) o gettare oggetti accesi nelle strade, parchi giardini pubblici, aree verdi, zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico o nei contenitori di rifiuti;
- r) sparare mortaretti o altri simili apparecchi salvo deroghe del Sindaco.

Art. 8 Comma 1 Lettera a) sanzione: da 50,00 euro a 400,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 100,00 euro.

Art. 8 Comma 1 Lettera b) sanzione: da 50,00 euro a 400,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 100,00 euro.

Art. 8 Comma 1 Lettera c) sanzione: da 50,00 euro a 400,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 100,00 euro.

Art. 8 Comma 1 Lettera d) sanzione: da 30,00 euro a 240,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 60,00 euro.

Art. 8 Comma 1 Lettera e) sanzione: da 50,00 euro a 400,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 100,00 euro.

Art. 8 Comma 1 Lettera f) sanzione: da 25,00 euro a 200,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 50,00 euro.

Art. 8 Comma 1 Lettera g) sanzione: da 25,00 euro a 200,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 50,00 euro.

Art. 8 Comma 1 Lettera h) sanzione: da 30,00 euro a 240,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 60,00 euro.

Art. 8 Comma 1 Lettera i) sanzione: da 30,00 euro a 240,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 60,00 euro.

Art. 8 Comma 1 Lettera l) sanzione: da 30,00 euro a 240,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 60,00 euro.

Art. 8 Comma 1 Lettera m) sanzione: da 25,00 euro a 200,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 50,00 euro.

Art. 8 Comma 1 Lettera n) sanzione: da 40,00 euro a 320,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 80,00 euro.

Art. 8 Comma 1 Lettera o) sanzione: da 50,00 euro a 400,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 100,00 euro.

Art. 8 Comma 1 Lettera p) sanzione: da 30,00 euro a 240,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 60,00 euro.

Art. 8 Comma 1 Lettera q) sanzione: da 50,00 euro a 400,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 100,00 euro.

Art. 8 Comma 1 Lettera r) sanzione: da 25,00 euro a 200,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 50,00 euro.

### **Articolo 9** **ALTRE ATTIVITÀ VIETATE**

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione;

b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente fissato contro ogni pericolo di caduta;

d) procedere alla annaffiatura di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, lettiere, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art. 9 Sanzione: da 25,00 euro a 200,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 50,00 euro.

### **Articolo 10** **SOSTANZE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI**

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materie esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti quali legna, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

3. La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 10 Sanzione: da 50,00 euro a 400,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 100,00 euro.

### **Articolo 11** **REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI**

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere al piano della strada, con ingresso dalla pubblica via o cortile.

2. Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore a 1.000 mq dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

3. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche all'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale o solai in cemento armato, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

4. I locali soprastanti e/o contigui ai magazzini di cui al comma precedente, non possono contenere materie facilmente infiammabili.



Art. 11 Sanzione: da 50,00 euro a 400,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 100,00 euro.

## **Articolo 12**

### **DETTENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI**

1. Nei sotterranei di case di abitazione sar  concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
2. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
3. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri reticolati in ferro a maglia fitta, cos  da impedire il gettito di incentivi infiammabili.
4. Nei solai sono vietati il deposito di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
5. Sulle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare combustibili di qualsiasi natura.
6. Nei cortili circondati da fabbricati, su due o pi  lati, sono vietati il deposito di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
7. Come norma di prevenzione incendi dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
  - a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;
  - b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno;
  - c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento fra quelle fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiali resistenti all'usura ed all'azione del gas di produzione chimica. Le giunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite secondo le norme UNICIG, in modo da evitare fughe di gas e possibilit  di sfilamento del tubo stesso;
  - d) per evitare la fuoriuscita del gas, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati idonei dispositivi di sicurezza che interrompano il flusso del gas;
  - e) per gli impianti e le attivit  soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art. 12 Sanzione: da 50,00 euro a 400,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 100,00 euro.

## **Articolo 13**

### **SOSTA DEI NOMADI E ROULOTTES**

1. La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale pu  essere consentita negli appositi spazi stabiliti con deliberazione consiliare.
2. In assenza della delibera consiliare, il Sindaco potr  autorizzare la sosta, indicando nell'autorizzazione scritta:
  - a) il luogo in cui la sosta   consentita;
  - b) la durata massima della sosta.
3.   vietato il soggiorno di roulotte ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico, fatto salvo quanto regolamentato ai sensi del Codice della Strada.

Art. 13 Sanzione: da 30,00 euro a 240,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 60,00 euro.

## **Articolo 14**

### **NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, fuori o nelle vicinanze delle piazzole ecologiche, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
5. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
6. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
7. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
8. I proprietari di aree private, confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati, da chiunque, depositati.
9. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
10. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato il lavaggio di veicoli, vetture, carri e simili.
11. È altresì vietata nei luoghi di cui al comma 10, la riparazione dei veicoli, vetture, carri e simili, salvo che sia determinata da forza maggiore o da caso fortuito, e comunque l'entità delle riparazioni e la loro durata siano limitate.

Art. 14 Sanzione: da 35,00 euro a 280,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 70,00 euro.

## **Articolo 15**

### **RIFIUTI**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, nonché in considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere depositate nei pressi del portone di accesso all'abitazione in contenitori, dopo le ore 20,00 del giorno precedente in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta differenziata.
2. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, i rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati presso i luoghi destinati al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
3. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato depositare nei luoghi destinati al conferimento dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. Possono essere

conferiti al servizio comunale i rifiuti non domestici, ovvero provenienti da locali e luoghi non adibiti ad abitazione assimilati dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale ai rifiuti urbani.

4. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato depositare presso i luoghi destinati al conferimento dei rifiuti domestici macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Art. 15 Sanzione: da 25,00 euro a 200,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 50,00 euro.

## **Articolo 16 SGOMBERO NEVE**

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato verso la strada, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non escluso l'utilizzo di persone addette alla vigilanza.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. L'obbligo stabilito all'articolo 14, comma 4 e 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare.

Art. 16 Sanzione: da 25,00 euro a 200,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 50,00 euro.

## **SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

### **Articolo 17 MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI**

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Art. 17 Sanzione: da 25,00 euro a 200,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 50,00 euro.

**Articolo 18**  
**TENDE SU FACCIATE DI EDIFICI**

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.
3. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non è, comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.
4. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al 1° comma ovvero essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.
5. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Art. 18 Sanzione: da 25,00 euro a 200,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 50,00 euro.

**SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

**Articolo 19**  
**DIVIETI**

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
  - a) danneggiare la vegetazione;
  - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
  - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
  - d) calpestare le aiuole;
  - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

Art. 19 Comma 1 Lettera a) sanzione: da 50,00 euro a 400,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 100,00 euro.

Art. 19 Comma 1 Lettera b) sanzione: da 50,00 euro a 400,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 100,00 euro.

Art. 19 Comma 1 Lettera c) sanzione: da 50,00 euro a 400,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 100,00 euro.

Art. 19 Comma 1 Lettera d) sanzione: da 25,00 euro a 200,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 50,00 euro.

Art. 19 Comma 1 Lettera e) sanzione: da 25,00 euro a 200,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 50,00 euro.

**Articolo 20**  
**DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO**

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per evitare ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione,

può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 comma 9, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

Art. 20 Sanzione: da 25,00 euro a 200,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 50,00 euro.

## **TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

### **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 21**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;

b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastrati;

c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;

d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate.

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.

6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni attuate mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

7. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

9. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

10. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti, allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

- Art. 21 Comma 1 sanzione: da 35,00 euro a 280,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 70,00 euro.  
Art. 21 Comma 4 sanzione: da 35,00 euro a 280,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 70,00 euro.  
Art. 21 Comma 10 sanzione: da 50,00 euro a 400,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 100,00 euro.

## **SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE**

### **Articolo 22**

#### **OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI E/O SPETTACOLI VIAGGIANTI**

1. Chiunque promuova manifestazioni e/o spettacoli viaggianti per i quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti<sup>46</sup>.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni e/o spettacoli viaggianti che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione e/o spettacolo viaggiante autorizzato, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico<sup>47</sup>.
6. Tutte le manifestazioni e/o spettacoli viaggianti devono essere attrezzati con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

Comma 1 sanzione: da 50,00 euro a 400,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 100,00 euro.

Comma 5 sanzione: da 25,00 euro a 200,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 50,00 euro.

### **Articolo 23**

#### **OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO**

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo, nella misura e con le modalità consentite dal Codice della strada, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

## **Articolo 24**

### **OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE<sup>48</sup>**

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.

Art. 24 Sanzione: da 45,00 euro a 380,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 90,00 euro.

## **Articolo 25**

### **OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ<sup>49</sup>**

1. Qualora sia necessario occupare parte del suolo per eseguire interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Locale nonché al competente ufficio tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico, a tal fine l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento sono soggetti alla prestazione di una idonea garanzia stabilita dall' Ufficio Tecnico mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura di quanto previsto dall'articolo 21 comma 10.

Art. 25 Sanzione: da 50,00 euro a 400,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 100,00 euro.

## **Articolo 26**

### **OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI**

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza in bollo, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2. Accertato che nulla osti, la Polizia Locale ne rilascia autorizzazione dopo l'eventuale applicazione dei tributi dovuti.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 26 Sanzione: da 25,00 euro a 200,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 50,00 euro.

#### **Articolo 27**

### **OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO**

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

Art. 27 Sanzione: da 35,00 euro a 280,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 70,00 euro

#### **Articolo 28**

### **OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA**

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Art. 28 Sanzione: da 25,00 euro a 200,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 50,00 euro.

#### **Articolo 29**

### **OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME**

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'articolo 21, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

Art. 29 Sanzione: da 25,00 euro a 200,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 50,00 euro.

## **SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI**

#### **Articolo 30**

### **OCCUPAZIONI DA PARTE DI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE**

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dall'Ufficio Tecnico, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.



3. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

### **Articolo 31**

#### **OCCUPAZIONI PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE**

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

### **Articolo 32**

#### **OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI**

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 32 Sanzione: da 35,00 euro a 280,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 70,00 euro.

### **Articolo 33**

#### **OCCUPAZIONI PER LA VENDITA SU AREE PUBBLICHE NON MERCATALI**

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 34 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 33 Sanzione: da 35,00 euro a 280,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 70,00 euro

## **Articolo 34**

### **COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. Tali vie e piazze e tali zone sono individuate e determinate con provvedimento del Sindaco, ove già non sia previsto dal Regolamento;

c) è vietato esercitare nel Capoluogo o nelle Frazioni in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale;

d) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;

e) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di scuole, ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;

f) è vietato disturbare con grida e schiamazzi e di fare uso di strumenti sonori, altoparlanti e simili e di importunare il pubblico con insistente offerte di merce o di servizi;

g) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;

h) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19;

i) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. In essi è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 34 Sanzione: da 35,00 euro a 280,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 70,00 euro

## **Articolo 35**

### **MESTIERI GIROVAGHI**

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

2. L'esercizio dei mestieri girovagi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

3. L'esercizio dei mestieri girovagi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

Art. 35 Sanzione: da 35,00 euro a 280,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 70,00 euro

## **TITOLO IV - SULLE ACQUE INTERNE**

**Articolo 36**  
**BALNEAZIONE**

1. Il divieto di balneazione in fiumi e torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.

Art. 36 Sanzione: da 25,00 euro a 200,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 50,00 euro.

**TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

**Articolo 37**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2. L'Ufficio Tecnico comunale o la ASL o l'ARPA, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dell'Ufficio Tecnico comunale o della ASL o dell'ARPA, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.

Art. 37 Sanzione: da 40,00 euro a 320,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 80,00 euro

**Articolo 38**  
**LAVORO NOTTURNO**

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 21 e le ore 7. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edilizi o assimilabili al di sopra dei livelli di zona è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali o assimilabili al di sopra dei livelli di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 21 e le ore 7 è subordinata a preventivi pareri obbligatori e vincolanti dell'Ufficio Tecnico comunale, della ASL e dell'ARPA per la verifica del rispetto delle norme a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dall'Ufficio Tecnico comunale o della ASL o dell'ARPA, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Art. 38 Sanzione: da 45,00 euro a 360,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 90,00 euro

**Articolo 39**  
**SPETTACOLI E TRATTENIMENTI**

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno dei locali tra le ore 22 e le ore 8.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti, devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 39 Sanzione: da 45,00 euro a 360,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 90,00 euro

#### **Articolo 40**

#### **CIRCOLI PRIVATI**

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 39, commi 1 e 2.

Art. 40 Sanzione: da 45,00 euro a 360,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 90,00 euro

#### **Articolo 41**

#### **ABITAZIONI PRIVATE**

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5. Gli orari stabiliti dal comma 4 devono essere rispettati anche per la cura dei giardini privati, quando vengono utilizzati attrezzi aventi motore a scoppio.

Art. 41 Sanzione: da 25,00 euro a 200,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 50,00 euro.

#### **Articolo 42**

#### **STRUMENTI MUSICALI<sup>64</sup>**

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito, nella propria abitazione, l'uso di strumenti musicali tali da recare disturbo dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 42 Sanzione: da 25,00 euro a 200,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 50,00 euro.

#### **Articolo 43**

#### **DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO**

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non

superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti primi ancorché sia intermittente.

Art. 43 Sanzione: da 25,00 euro a 200,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 50,00 euro.

#### **Articolo 44** **PUBBLICITÀ FONICA**

1. La pubblicità fonica non è consentita in un raggio di cinquanta metri dagli ingressi del cimitero e plessi scolastici.

2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione, entro i centri abitati dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 18 alle ore 20.

3. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975 n. 130.

5. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti del presente articolo, può essere disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 44 Sanzione: da 30,00 euro a 240,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 60,00 euro

### **TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

#### **Articolo 45** **TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI**

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.

2. E' vietato abbandonare animali domestici.

Art. 45 Sanzione: da 50,00 euro a 400,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 100,00 euro

#### **Articolo 46** **PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA**

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, lettera b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 46 Sanzione: da 45,00 euro a 360,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 90,00 euro

#### **Articolo 47** **DIVIETI SPECIFICI**

1. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art. 47 Sanzione: da 45,00 euro a 360,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 90,00 euro

**Articolo 48**  
**ANIMALI MOLESTI**

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete anche tramite una presenza disagiata dell'animale su spazi privati esterni (balcone, terrazzo).
2. Gli agenti di polizia locale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

Art. 48 Sanzione: da 45,00 euro a 360,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 90,00 euro

**Articolo 49**  
**MANTENIMENTO DEI CANI**

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far micro-chippare gli stessi.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
3. Nei parchi e nelle aree a loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
5. E' vietato lasciare incustoditi i cani all'interno di autovetture per più di 45 minuti.
6. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale.
7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, anche nelle aree cani, e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
8. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
9. E' vietato introdurre cani nelle aree opportunamente delimitate e/o segnalate ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili.
10. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Art. 49 Sanzione: da 25,00 euro a 200,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 50,00 euro.

**Articolo 50**  
**ANIMALI LIBERI**

1. Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

**TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER  
L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI**

**Articolo 51**  
**SERVIZI IGIENICI**

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Art. 51 Sanzione: da 25,00 euro a 200,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 50,00 euro.

**Articolo 52**  
**AMMINISTRAZIONE DEI CONDOMINI**

1. All'esterno della porta d'ingresso dei condomini deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'Amministratore.

Art. 52 Sanzione: da 25,00 euro a 200,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 50,00 euro.

**Articolo 53**  
**UTILIZZO CASE DELL'ACQUA**

1. Le presenti norme disciplinano l'utilizzo della Casa dell'Acqua, con lo scopo di consentire alla collettività di poter usufruire di un bene pubblico di grande ed inestimabile valore: l'acqua.

2. L'accesso alla Casa dell'Acqua è consentito negli orari previsti ai cittadini residenti nel Comune di San Zenone al Lambro, in possesso della Tessera di utilizzo della Casa dell'Acqua.

3. Ciascun componente familiare potrà prelevare un quantitativo massimo di acqua stabilito dall'Amministrazione comunale.

4. Si possono utilizzare bottiglie di capacità massima di 2 litri, preferibilmente in vetro. L'utilizzo e l'igiene delle bottiglie che vengono utilizzate deve essere scrupolosamente garantita e controllata da parte del cittadino utente. Non è consentito l'utilizzo in plastica quali secchi, bacinelle, taniche, recipienti sporchi o di fortuna che possono mettere a rischio il servizio o arrecare danno allo stesso oltre che alla salute dell'uomo.

5. E' vietato:

a) bere direttamente dagli erogatori;

b) far scorrere l'acqua senza alcun recipiente;

c) compiere operazioni di sciacquo, lavaggio e spreco di acqua;

d) toccare o, in qualsiasi modo, imbrattare gli erogatori, la griglia ed il piano di appoggio sottostanti, avendo accortezza di evitare che i recipienti o altri oggetti vengano a contatto con gli erogatori in fase di approvvigionamento;

e) lavarsi le mani direttamente dagli erogatori e qualsiasi azione contraria alle norme igienico-sanitarie;

f) far bere animali direttamente dagli erogatori dell'acqua;

g) disperdere o abbandonare rifiuti di qualunque natura nell'area circostante;

h) tenere i veicoli con il motore acceso nell'attesa del riempimento dei contenitori;

i) rispettare le norme di utilizzo della Casa dell'Acqua espone in prossimità della stessa.

Art. 53 Sanzione: da 40,00 euro a 320,00 euro; pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 80,00 euro

**TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 54**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Il Regolamento entra in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line.

**Articolo 55**  
**ABROGAZIONI**

1. Con l'entrata in vigore del Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 07/09/1995 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del Regolamento o con esse incompatibili.